

STATUTO

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI APS

Atti Associativi

- 14/03/1991 Atto Costitutivo "CENTRO SOCIALE per ANZIANI corrente in Torri di
Quartesolo viale della Vittoria n. 40" n. 7430
Notaio Dott. Franco Tibaldo
- 11/10/2008 Modifica Statuto
- 19/03/2022 Modifica Statuto e denominazione sociale "Centro Sociale per Anziani APS"

Sommario

- Articolo 1 Denominazione e sede
Articolo 2 Finalità e attività
Articolo 3 Ammissione
Articolo 4 Diritti e doveri degli associati
Articolo 5 Volontario e attività di volontariato
Articolo 6 Recesso ed esclusione dell'associato
Articolo 7 Gli organi sociali
Articolo 8 L'assemblea
Articolo 9 Compiti dell'Assemblea
Articolo 10 Validità assemblee
Articolo 11 Consiglio direttivo
Articolo 12 Il Presidente
Articolo 13 Organo di controllo
Articolo 14 Organo di revisione legale dei conti
Articolo 15 Risorse economiche
Articolo 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Articolo 17 Bilancio
Articolo 18 Bilancio sociale
Articolo 19 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari
Articolo 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Articolo 21 Libri sociali
Articolo 22 Vice Presidente, Segretario e Tesoriere - Organi ausiliari
Articolo 23 Presidente Onorario - Organi ausiliari
Articolo 24 Disposizioni finali
Articolo 25 Norme transitorie



ARTICOLO 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117 / 2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**CENTRO SOCIALE PER ANZIANI APS**". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Viale della Vittoria n. 46 a Marola nel comune di Torri di Quartesolo (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 **(Finalità e Attività)**

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità che si propone di perseguire sono in particolare:

- a) favorire il dialogo tra le generazioni;
- b) contrastare l'emarginazione della popolazione anziana, favorendo incontri e promuovendo l'informazione;
- c) mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici e/o Privati

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (si veda D. Lgs 117/2017, art. 5, lettera i);

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (si veda D. Lgs. 117/2017, art. 5, lettera k);

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

-somministrazione e consumo di bevande all'interno dei locali della sede;

-svolgimento di giochi a carte, della tombola e di altri giochi da tavolo e di passatempi vari;

-lettura giornali e visione tv;

-organizzazione di feste interne dedicate;

-organizzazione di almeno una gita annuale verso mete di nota valenza artistico-culturale-religiosa;

-organizzazione di visite guidate a mostre presso musei e altre istituzioni culturali;

-organizzazione di momenti informativi e formativi su tematiche di rilevante interesse comune.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/17.



6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 3 (Ammissione)

Sono ammesse al Centro Sociale per Anziani APS tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

-ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

-sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

-benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione (rientrano in questa categoria il Sindaco e l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Torri di Quartesolo).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

-eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

-essere informati sulle attività dell'associazione;

-votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno n. 1 mese e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

-prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

-denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno i doveri di:

-versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ARTICOLO 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente



sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

ARTICOLO 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (che verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, richiamate all'art.13 del presente statuto);
- Organo di revisione (che verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, richiamate all'art. 14 del presente statuto).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

Alle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno 1 mese ed in regola con la quota associativa.

E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro associato in forma scritta autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento d'identità del delegante.

All'Assemblea prendono parte tutti gli associati che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

ARTICOLO 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;



- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ARTICOLO 10

(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composta da sette (7) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 4 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie tra i consiglieri eletti dagli associati dell'associazione, nella sua prima riunione con votazione e scrutinio segreto e da tenersi entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato per non più di 4 mandati consecutivi.

ARTICOLO 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

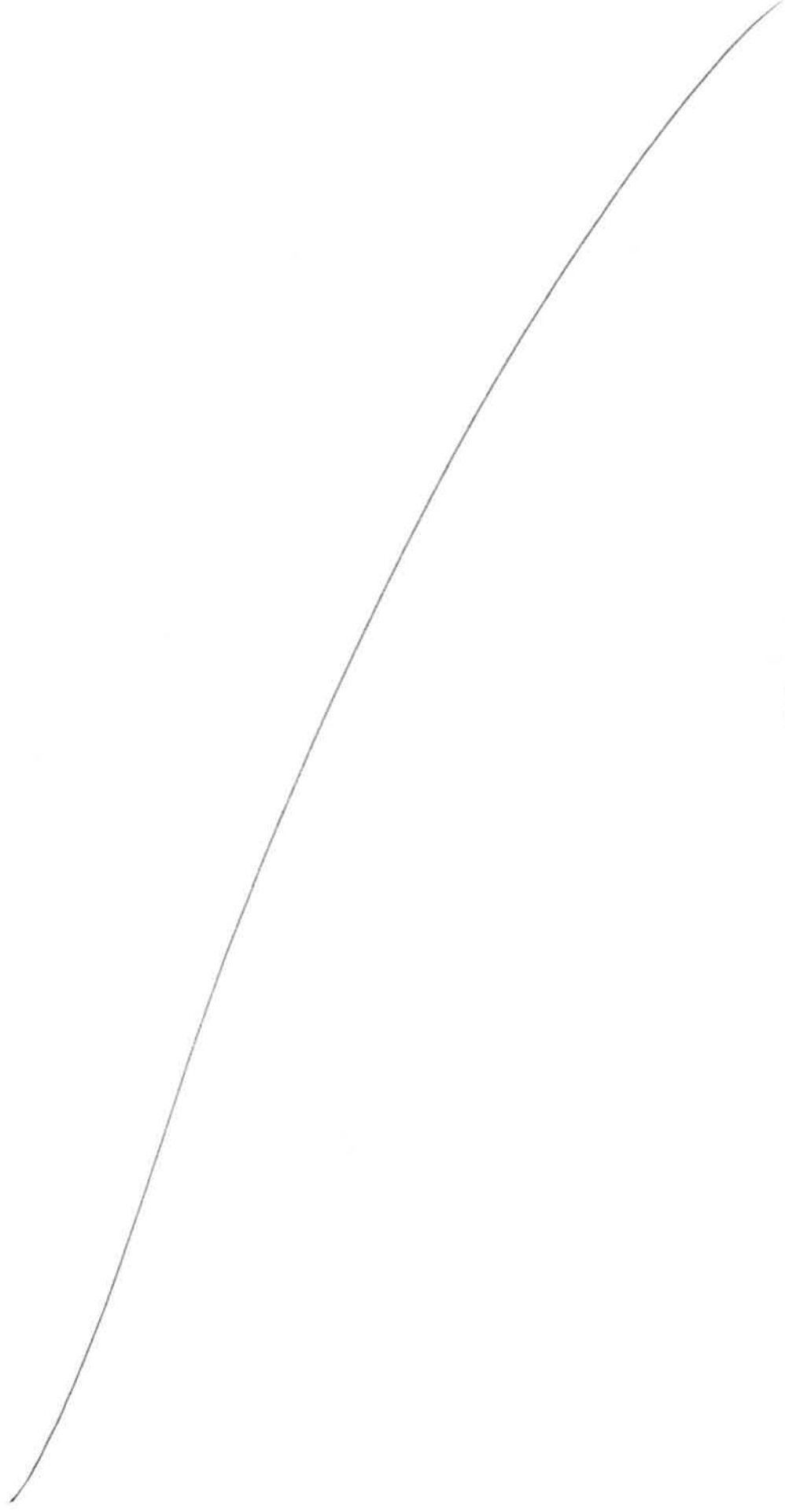
ARTICOLO 14 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;



-rimborsi da convenzioni;

-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ARTICOLO 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 17

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

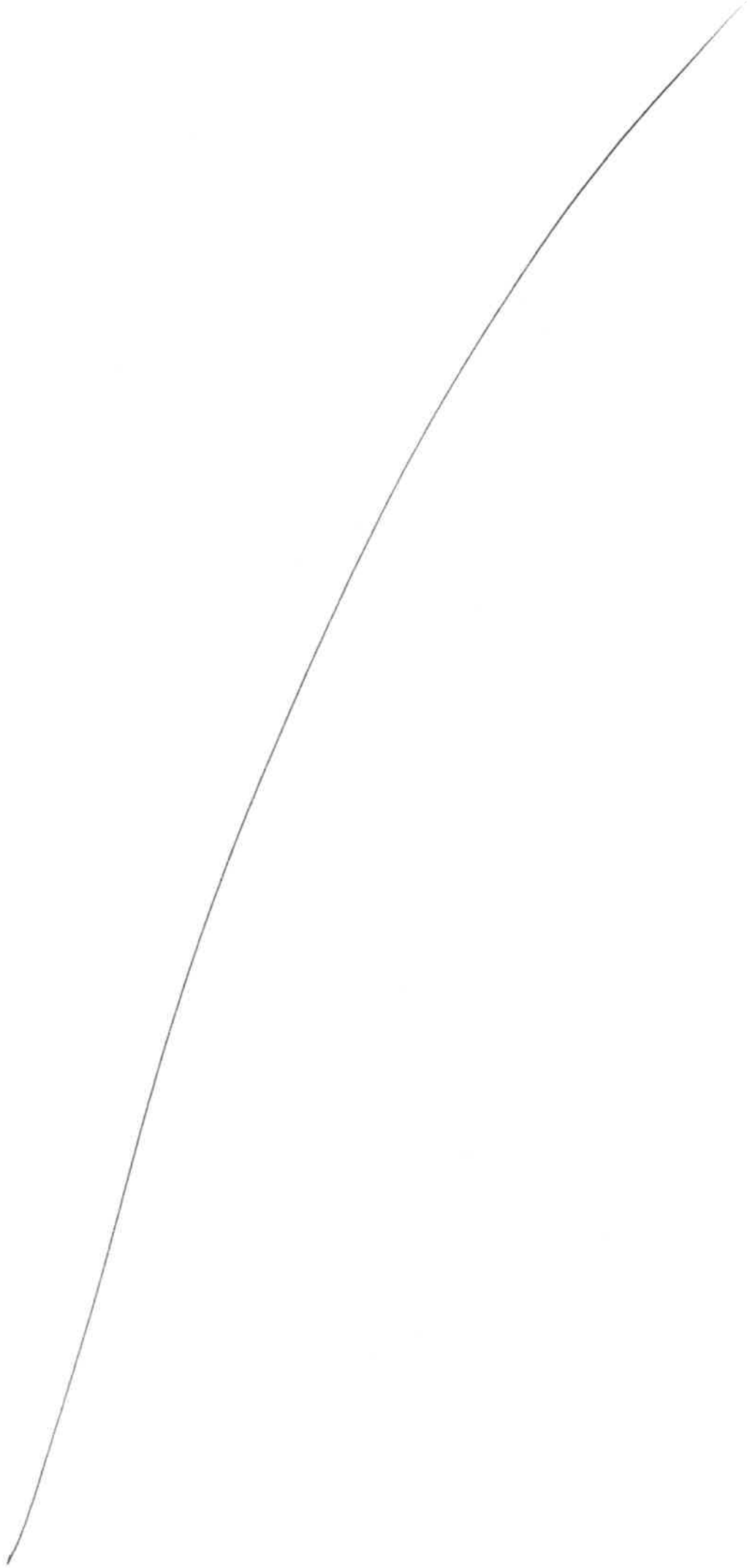
ARTICOLO 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;





8720

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione/consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede sociale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 22

(Vice Presidente, Segretario e Tesoriere – Organi ausiliari)

Il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti nel Consiglio direttivo, tra i suoi componenti. Possono altresì essere nominati anche non consiglieri ma senza diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento o in particolari attività in cui avrà delega dal Presidente.

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Decade in caso di decadenza del Presidente.

Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché segue i movimenti contabili del Centro sociale per Anziani APS e le relative registrazioni.

ARTICOLO 23

(Presidente Onorario – Organi ausiliari)

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali motivi acquisiti in attività a favore del Centro Sociale per Anziani APS.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.

ARTICOLO 24

(Disposizioni finali)

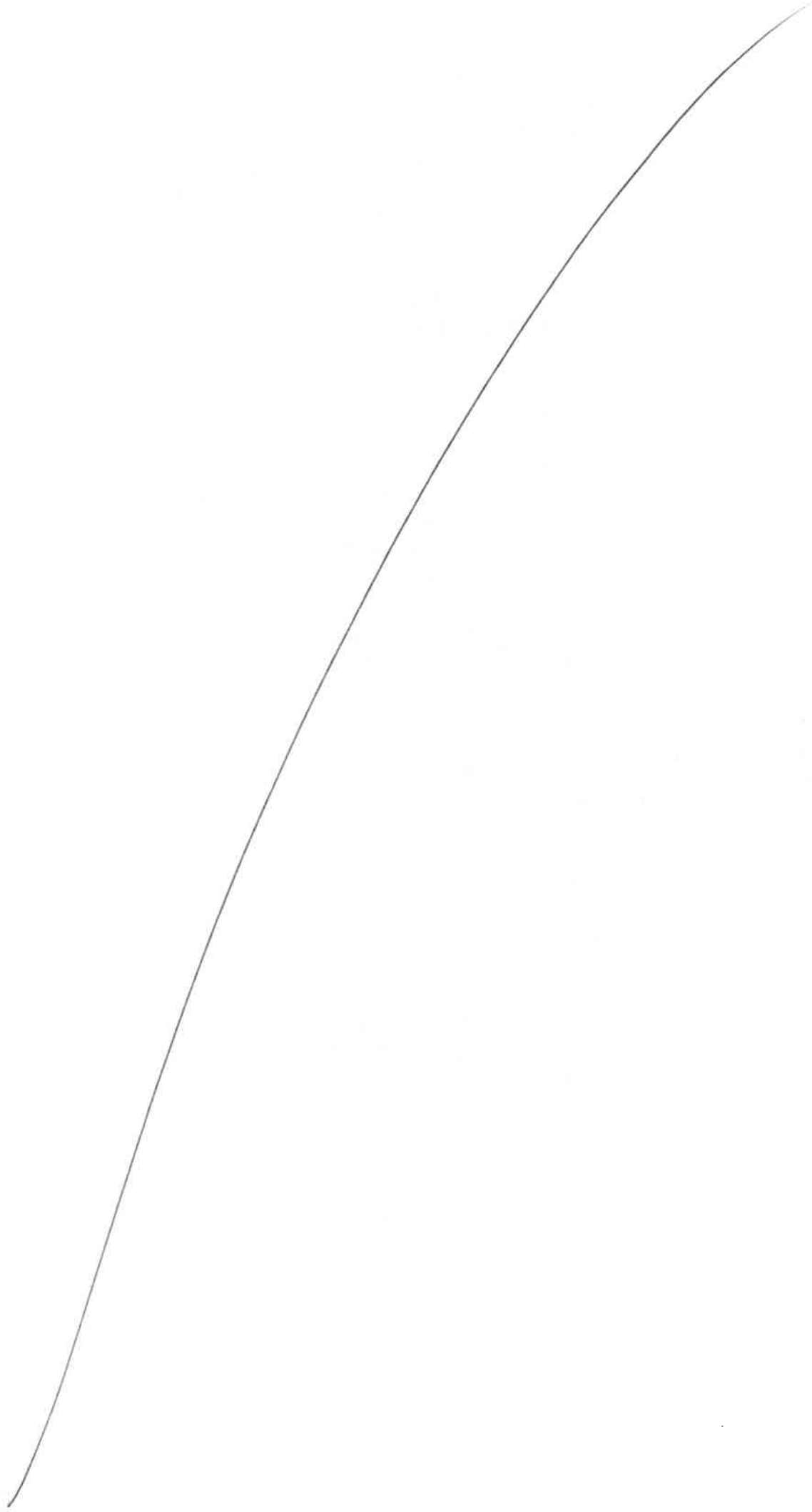
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 25

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.





11/11/2022

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI APS

Sede sociale Viale della Vittoria n. 46, 36040 Marola di Torri di Quartesolo (VI)

Telefono 0444/380576

c.f. 95021950241

Convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA Verbale dei lavori

Nella giornata di sabato 19 Marzo 2022 alle ore 15.30 nella sede della associazione "CENTRO SOCIALE PER ANZIANI APS" il Presidente Roberto Zatta, appurata a mezzo spunta individuale la presenza di n. 54 associati aventi diritto di voto, in quanto iscritti nel Libro degli associati da almeno 1 mese rispetto alla data odierna ed in regola con la quota associativa, dichiara aperta e validamente costituita l'Assemblea straordinaria, che potrà, pertanto, regolarmente deliberare con decisioni assunte a maggioranza dei presenti. Non si annoverano associati rappresentati per delega. Il suddetto numero 54 risulta superiore di una unità rispetto al numero minimo legale di 53 associati presenti e atti a garantire la partecipazione dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente, citando l'avviso di convocazione consegnato a ciascun associato e contenente l'indicazione della data e della sede e l'ordine del giorno dei lavori, spiega che l'Assemblea straordinaria è stata convocata appositamente per approvare il nuovo Statuto della nostra Associazione, modificato e integrato per essere adeguato alle disposizioni inderogabili dettate del Codice del Terzo Settore (si veda a tale riguardo il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il Presidente, constatata l'assenza del socio segretario, propone all'Assemblea di conferire al socio presente Marco Zatta il compito di redigere il presente verbale nominandolo segretario ad hoc e in carica per la sola presente adunanza con potere di firma del documento stesso accanto a quella del Presidente. L'Assemblea accoglie e approva la proposta.

Il Presidente dà lettura integrale del nuovo Statuto a partire dall'articolo 1 (Denominazione e sede) per concludere con l'articolo 25 (Norma transitoria). Nel corso della presentazione, il Presidente commenta in particolare le novità e le integrazioni introdotte, rilevando il significato che queste rivestono al fine di favorire e garantire la partecipazione libera, consapevole e costruttiva di ciascun associato alla vita dell'Associazione.

Più nello specifico e secondo l'ordine degli articoli, il Presidente evidenzia la nuova denominazione dell'associazione contenente l'acronimo APS, le finalità e attività con le azioni che ne discendono, l'ammissione e le categorie dei soci, i diritti e i doveri degli associati, l'attività e la qualità dell'associato volontario, il recesso e l'esclusione dell'associato, gli organi sociali, l'Assemblea quale organo sovrano dell'associazione composta da tutti gli associati, con evidenza dei suoi compiti e della validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio direttivo quale organo amministrativo eletto dall'assemblea con evidenza della sua composizione, validità, durata in carica, rielezione e compiti, il Presidente quale rappresentante legale dell'associazione, con evidenza dei suoi compiti, della sua nomina da parte del Consiglio direttivo e della sua durata in carica e riconferma. Si limita quindi a leggere gli articoli 13 e 14. Elenca le risorse economiche e sottolinea il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio; passa poi al bilancio e alla responsabilità e assicurazione degli associati volontari, a cui fa seguire lo scioglimento e devoluzione del patrimonio, i libri sociali, gli organi ausiliari che si incarnano nelle figure del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Presidente Onorario. Conclude infine con le disposizioni finali e la norma transitoria.

Terminata la presentazione del nuovo Statuto, il Presidente lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria per alzata di mano da parte di ciascun associato presente. L'Assemblea approva all'unanimità, non contandosi nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente prendendo atto della deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria proclama a viva voce l'approvazione del nuovo Statuto.

Alle ore 16.50 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria e congeda i presenti.

Marola, 19 Marzo 2022

il Presidente

il Segretario (ad hoc)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg. 1^o 8 MAG. 2022 2846 Priv. S. 3^a

Esatte € ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)
Vincenza Di Giovanni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Enrico Di Pol